



# Avv. Maurizio Iorio

Milano , 30.03.2009

## Marchio CE e recenti sequestri ad opera della GdF di autoradio , altoparlanti per auto e cuffie audio

Avv. Maurizio Iorio ©  
[www.avvocatoiorio.it](http://www.avvocatoiorio.it)

Negli ultimi mesi , abbiamo assistito ad un certo numero di sequestri ad opera della Guardia di Finanza condotti nel nord est d' Italia ( in un caso in Lombardia ) , che hanno avuto per oggetto , essenzialmente , autoradio , altoparlanti per auto e cuffie audio.

- ❖ In quasi tutti i casi , i sequestri sono “ *motivati* ” dai verbalizzanti per essere i prodotti “ ... **risultati sprovvisti della Marcatura CE ai sensi del D. Lgs 011.2007 n. 194** ” ossia dalla normativa in tema di compatibilità elettromagnetica ( D. 2004/108/CE ) .
- ❖ In un caso ( quello avvenuto in Lombardia ) il sequestro - concernente esclusivamente autoradio - è “ *motivato* ” per essere le medesime “ *prive della prescritta marchiatura CE ... prevista dal D. Lgs 9.05.2001 n. 269* ” riguardante il reciproco riconoscimento della **conformità delle apparecchiature di telecomunicazione** ( D. 1999/5/CE ) .

Senonché , tali contestazioni sono palesemente infondate , e tutti i sequestri pertanto illegittimi :

- Infatti , **quanto agli apparecchi autoradio non trasmettenti** ( ed in genere agli apparecchi di intrattenimento da auto ) la vigente normativa **in materia di compatibilità elettromagnetica** ( D. 2004/108/CE - D. Lgs 194/2007 ) esclude espressamente dalla propria sfera di operatività i prodotti già soggetti ad altre direttive . In particolare , l' art. 1.4 del D. Lgs 194/2007 così recita : ,  
“ **4. Qualora , per le apparecchiature ... i requisiti essenziali indicati all' allegato I sono interamente o parzialmente stabiliti in maniera più specifica da altre direttive comunitarie , il presente decreto legislativo non si applica** ” .

Ed in effetti , i suddetti apparecchi sono soggetti alla diversa specifica disciplina di cui alle Direttive sulle perturbazioni elettromagnetiche degli autoveicoli n° 72/245/CE e n° 95/54/CE , attuata in Italia dal D. M 20.02.1996 , alla stregua delle quali, autoradio ed in genere i prodotti di *car entertainment* sono assoggettati ad un ben più severo esame preventivo , comportante una vera e propria omologazione e l' apposizione di un diverso marchio “ *e* ” .

Il che è confermato , ce ne fosse il bisogno , da una nota indirizzata ad ANDEC dal Ministero delle Comunicazioni ( ora Ministero dello Sviluppo Economico ) in data 04.07.2006 con cui si attesta che gli apparecchi autoradio devono “ ... **essere corredati soltanto della marcatura E ai sensi**



## Avv. Maurizio Iorio

*della direttiva auto motive 2004/104/CE , la quale garantisce il rispetto dei requisiti di protezione EMC in un ambiente elettromagnetico diverso da quello domestico ...”.*

Come si è detto , in un caso il provvedimento di sequestro è stato motivato non già sulla base della normativa sulla compatibilità elettromagnetica , ma di quella sulle apparecchiature di telecomunicazione ( D. Lgs. 09.05.2001 n.269 ) . Sennonché né le autoradio con funzioni meramente riceventi , né gli altoparlanti da installare in auto sono soggetti a tale normativa , come espressamente previsto all’ art. 2.4 del D. Lgs 269/01 , ai sensi del quale : “ ... *il presente decreto non si applica alle apparecchiature elencate nell’ allegato I ...* “ ; quest’ ultimo , alla lettera d) , esclude espressamente dal campo di operatività della norma le “ apparecchiature radio di sola ricezione utilizzate esclusivamente per ricevere servizi di radiodiffusione sonora e televisiva “ .

- Quanto alle cuffie audio ed agli altoparlanti privi di amplificazione , essi sono esclusi dall’ operatività della normativa sulla compatibilità elettromagnetica ( e quindi dall’ onere di riportare qualsivoglia marchio CE ) dall’ art.1.2.3 del D. Lgs. 194/2007 ( “ *Il presente decreto non si applica alle apparecchiature che non generano o non contribuiscono a generare emissioni elettromagnetiche che superano un livello compatibile con il regolare funzionamento delle apparecchiature radio ...* “ ) come espressamente confermato dalla Commissione Europea al paragrafo 1.1.4 , alla pag. 14 , del documento “ *Guide EMC Directive 2004/108/EC*” del maggio 2007 .

Indipendentemente da quanto sopra , inoltre , gli altoparlanti “ nudi “ da installare in auto , in quanto meri componenti di impianto stereo , non sono prodotti finiti e sono pertanto esclusi dalla necessità di riportare il marchio CE previsto dalla normativa sulle perturbazioni elettromagnetiche degli apparecchi montati su autoveicoli , come del resto espressamente confermato da una nota ricognitiva ad ANDEC del Ministero delle Comunicazioni in data 28.04.1999 .

In conclusione : i sequestri motivati dalla mancata apposizione del marchio CE su apparecchi autoradio non trasmettenti , su altoparlanti per auto costituenti componenti o comunque privi di amplificazione e sulle cuffie audio , sono palesemente infondati .

I sequestri sono stati impugnati davanti alle autorità competenti e c’ è da augurarsi che vengano annullati quanto prima ( come è già avvenuto per il primo sequestro impugnato , del 20 febbraio u.s. ) .

Poiché grande è il discredito ed il danno diretto ed indiretto che questi infondati provvedimenti possono procurare - in questo già difficile periodo economico - a produttori , importatori , alla distribuzione ed in definitiva ai consumatori , in data 17 marzo u.s. ANDEC si è rivolta con una lettera al Ministero dello Sviluppo Economico ed al Comando Generale della Guardia di Finanza per chiedere un immediato interessamento di queste istituzioni : c’ è da augurarsi , e da sperare , che le stesse abbiano la voglia e l’ iniziativa di prendere tutti i tempestivi provvedimenti correttivi



# Avv. Maurizio Iorio

all' uopo necessari , onde evitare di affidare alle sole istanze di dissequestro dei privati la reiezione degli ingiustificati provvedimenti .

**Maurizio Iorio**

---

Corso di Porta Vittoria , 17 , 20122 Milano

E-mail: [m.iorio@avvocatoiorio.it](mailto:m.iorio@avvocatoiorio.it)

[maurizio.iorio@andec.it](mailto:maurizio.iorio@andec.it)

Sito : [www.avvocatoiorio.it](http://www.avvocatoiorio.it)

Tel. +39 3351321041/ +39 (0)236593383

+39 3482519305

Fax. +39 (0)293661351